

Testo vigente alla data del 18 febbraio 2013

D.M. 2 marzo 2011
Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali - LMR/02

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei Paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29, commi 8 e 9;

Visti i decreti ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l'art. 1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;

Visto il decreto interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n. 87, ed in particolare l'art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14 gennaio 2009 e dell'11 giugno 2009;

Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;

Ritenuto necessario rivedere le classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalità del presente decreto;

Acquisito il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 28 giugno 2010;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, resi il 22 dicembre 2010;

Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione di cui al punto 1) del citato parere della VII Commissione della Camera, in quanto verrebbe ad essere modificato il percorso formativo approvato in conformità a quello allegato al D.I. n. 87/2009;

Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad alcune tra le osservazioni indicate dalla VII Commissione della Camera, laddove non incidano sulle autonome competenze delle università, mentre altre verranno prese in considerazione nel provvedimento che definirà i requisiti di cui all'art. 1, comma 5, del presente provvedimento;

Considerato, inoltre, che la revisione delle attuali classi L-43 ed LM-11, di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 è stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 2010, in corso di registrazione, e che con il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, n. 302 è stato istituito il diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'art. 1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle Università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all'art. 29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.

4. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004.

5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del D.I. n. 87/2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la

Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all'art. 5 del D.I. n. 87/2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.

6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all'art. 5 del D.I. n. 87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.

7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le università prevedono l'inserimento di tali corsi nel regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all'inizio di ciascun anno accademico.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009.

Art. 2

1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con D.M. n. 86/2009, in attuazione dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono aver acquisito le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n. 86/2009.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.

4. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti formativi per ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.

3. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 4

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva;

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali.

3. La Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i

membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6

1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7

1. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del D.M. 28 dicembre 2010, di cui in premessa.

2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007. Le università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Numerazione della classe - LMR/02

Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;

- un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e per la parte di competenza alla valutazione critica dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;
- la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 300 CFU complessivi, di cui almeno 90 CFU da maturare nei laboratori e cantieri di restauro previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di 90 CFU nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot. CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile		
		Manufatti scolpiti in legno		
		Arredi e strutture lignee		
		Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei		
		Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico		
		Manufatti cartacei		
		Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali		
		Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tali attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d) del D.M. n. 270/2004.

Le attività pratiche di laboratorio saranno accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI						
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU		
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale	24	50		
		BIO/03 - Botanica ambientale e applicata				
		CHIM/03 - Chimica generale e inorganica				
		CHIM/06 - Chimica organica				
		CHIM/08 - Chimica farmaceutica				
		CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali				
		FIS/01 - Fisica sperimentale				
		FIS/03 - Fisica della materia				
		FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina)				
		GEO/06 - Mineralogia				
		ICAR/17 - Disegno				
		INF/01 - Informatica				
		ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni				
			Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica	26	
				L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medioevale		
L-ART/01 - Storia dell'arte medioevale						
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna						
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro						
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria						
L-ANT/03 - Storia romana						
M-STO/01 - Storia medioevale						
M-STO/02 - Storia moderna						
M-STO/04 - Storia contemporanea						
M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia						
Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro			L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica	8	58
		L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro				
		M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia				
		ICAR/19 - Restauro				
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali	24			
		AGR/11 - Entomologia				
		AGR/12 - Patologia vegetale				
		AGR/16 - Microbiologia agraria				
		CHIM/01 - Chimica analitica				
		CHIM/02 - Chimica fisica				
		CHIM/04 - Chimica industriale				
		CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali				
		BIO/03 - Botanica ambientale e applicata				
		BIO/05 - Zoologia				
BIO/07 - Ecologia						
		BIO/08 - Antropologia				

		BIO/10 - Biochimica		
		BIO/19 - Microbiologia generale		
		FIS/04 - Fisica nucleare		
		FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina)		
		GEO/06 - Mineralogia		
		GEO/07 - Petrologia e petrografia		
		GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali		
		ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura		
		ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento		
		ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale		
		ING-IND/21 - Metallurgia		
		ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali		
	Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria	14	
		L-ANT/05 - Papirologia		
		L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiane		
		L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea		
		L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione		
		L-ART/07 - Musicologia e storia della musica		
		L-ART/08 - Etnomusicologia		
		IUS/19 - Storia del diritto medioevale e moderno		
		ICAR/18 - Storia dell'architettura		
		M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche		
		M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche		
		M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia		
		M-STO/09 - Paleografia e diplomatica		
	Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo	12	
		IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea		
		SECS-P/07 - Economia aziendale		
		SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		
		SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi		
		MED/44 - Medicina del lavoro		
		ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale		
TOTALE			108	